



**COMUNE DI ZELO BUON PERSICO**  
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA  
ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE  
PERSONE FISICHE (IRPEF).**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 18.01.2007.

---

## **ALLEGATO A)**

### **REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

#### **Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF**

- 1. Il comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, commi 142-144 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);**

#### **Articolo 2 – Determinazione della aliquota**

- 1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;**
- 2. L'aliquota è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;**
- 3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;**

#### **Articolo 3 – Esenzioni**

- 1. Non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 7.500,00;**

#### **Articolo 4 – Versamento**

- 1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze;**

#### **Articolo 5- Rinvio a disposizioni di legge**

- 1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.**